



STUDENTI ALLA TERZA

Appunti Studi Aziendali

Il tuo Rappresentante

Santoleri Francesco

Diritto privato 21/10

vari regimi patrimoniali: comunione, separazione etc vale per coniugi e per unioni civili, diverso per conviventi e contratto di convivenza

REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI: altro principio generale, si tratta di un regime convenzionale, devono compiere una scelta "in ogni tempo" attraverso un'apposita convenzione patrimoniale con validità e efficacia.

- Questo regime comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ciascun coniuge ne ha la gestione separata. Ovviamente i coniugi possono acquistare anche in comproprietà

- L'amministrazione di questi beni che appartengono ad un solo coniuge spettano ad uno solo ma l'altro ha il potere di amministrarli a mandato (contratto che si presume oneroso, che venga corrisposto).

Se uno dei due amministra il bene dell'altro in realtà lo fa in modo gratuito (eccezione alla regola di mandato). Non può mai amministrare vs la volontà dell'altro coniuge. Il coniuge che ha male amministrato risponderà soltanto in caso di dolo

Se si tratta di beni mobili registrati o immobili non si pone il problema di chi sono i beni, tracciabile. Il problema di stabilire a chi appartiene la proprietà dei beni esiste per i beni mobili, non soggetti ad un regime di pubblicità legali

Art. 219 "Il coniuge può provare con ogni mezzo [950 co. II] nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene [197] (2).

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (3).

2 comma: si considerano a metà

COMUNIONE CONVENZIONALE: è un regime patrimoniale convenzionale della famiglia che si realizza attraverso un'apposita convenzione matrimoniale, consiste in una **deroga** parziale al regime legale di comunione. I coniugi che scelgono di attuarla sono *coniugi in comunione*. È considerata come modifica del regime di comunione dei beni sia come regime patrimoniale autonomo.

- *Limiti di deroga:* includere nell'oggetto di comunione dei beni personali (**art. 179**) alcuni beni sono esclusi.

Regole in tema di amministrazione e responsabilità sono inderogabili, non quelle di scioglimento e in tema di divisione.

Art. 179: "Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [185, 217]:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (1);

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [769] o successione [456], quando nell'atto di liberalità o nel testamento [587] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione (2);

- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (3);
- d) i beni che servono all'&esercizio della professione [2084, 2222] del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione (4);
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (6);
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (7) [2647 1].

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (8).”

Art. 2740

regola tutela dei creditori personali: i creditori pregiudicati dalla convenzione convenzionali possono comunque e direttamente aggredire i beni in comunione ma limitatamente al valore del bene

FONDO PATRIMONIALE [domanda molto frequente, usare termini di cui si conosce il significato lo chiede]

Art. 167-171

Il fondo patrimoniale costituisce un regime patrimoniale della famiglia **particolare e integrativo**. à può essere costituito su uno o alcuni beni soltanto, può operare il regime di beni di comunione o di separazione.

Attraverso questo si crea un **patrimonio separato** rispetto al resto del patrimonio, che ha un **vincolo di destinazione** à scopo: **soddisfare i bisogni della famiglia**. Per bisogno si intendono le esigenze volte allo sviluppo della famiglia, non sono considerate le spese voluttuarie o per intenti speculativi. Per famiglia il legislatore intende la “famiglia nucleare” (coniugi e figli), concezione ristretta.

- **Come** si crea un fondo? Con una **convenzione patrimoniale** (annotazione e trascrizione) ma non solo. I beni possono appartenere a un terzo e si può fare con un a convenzione (parte necessaria anche i coniugi) ma anche con **testamento**.
- **Oggetto** del fondo: titoli di credito e beni immobili e mobili registrati. Si discute se lo possano essere anche i diritti reali di godimento o beni futuri ma dal codice sembra di no (si parla di “beni determinati”)
- La **proprietà** spetta ad entrambi i coniugi contitolari per quote uguali a meno che nell'atto costitutivo del fondo non sia diversamente disposto. Che ci sia il trasferimento della proprietà si rileva solo a fini fiscali non civilistico.
- **Amministrazione** dei beni in comunione: ordinaria e di straordinaria amministrazione ??

Nel caso ci sia un figlio minore ‘??

Una deroga di questo tipo presuppone che i coniugi siano in separazione e non in comunione.

Art. 170 [fondamentale]

“L'&esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”

Abbiamo un patrimonio separato (**regola generale art 2740**: il debitore risponde dei debiti con tutti i suoi **beni presenti e futuri**). Qui parliamo di una deroga, se c'è un fondo il creditore può attaccare i beni del fondo? Dipende dal tipo di creditori.

Opera per quei creditori con cui ci si è indebitati per soddisfare bisogni della famiglia. Se il debito è stato assunto dai o dal coniuge per scopi estranei a quelli della famiglia i creditori non possono aggredire i beni oggetti del fondo. Carattere di relatività non dell'assolutezza.

- **Rimedio: azione revocatoria.** Mezzi di conservazione del fondo. Presuppone che il debitore abbia compiuto un atto di disposizione del suo conto, il patrimonio si riduce. Il creditore può andare dal giudice e chiedere che l'atto venga dichiarato inefficace nei suoi confronti, potrà aggredirlo. Vincere questo tipo di causa è difficile deve dimostrare anche l'intento fraudatorio del debitore.

[domanda frequente: cosa possono fare i creditori?]

[non chiede i rapporti tra fondo e ...]

- **Cause di estinzione del fondo:** non la separazione personale dei coniugi o esaurimento dei beni che compongono il fondo. Tra le cause vi è la convenzione matrimoniale con cui i coniugi risolvono l'atto di cessazione? del fondo.

In presenza di figli minori anche se il fondo cessa il fondo di destinazione permane fino al raggiungimento della maggiore età.

Esistono alcune istituzioni nel nostro ordinamento che cercano di tutelare i creditori, garanzia patrimoniale dei creditori. Duplice esigenza: favorire l'autonomia privata e tutelare i creditori.

1. **Trust:**

istituto che nasce negli *ordinamenti di common law* e è menzionata nel nostro ordinamento **legge n 364 dell'89** detta disposizioni relative alla legge applicabile se i beni oggetto del trust si trovano in Italia. (legge di diritto internazionale privato).

Nel nostro ordinamento in realtà non abbiamo disciplina di questo istituto ma i trust si possono fare se meritevoli di tutela

- Prevede **tre soggetti**: il *disponente*, colui che trasferisce la proprietà di beni di sua proprietà ad un altro soggetto, il *trustee (fiduciario)*. Li deve gestire nei vincoli del disponente nell'interesse di un *beneficiario*, a cui possibilmente in futuro andranno i beni.

I creditori del trustee non possono aggredire i beni derivanti dal trust.

- Rispetto al fondo: il fondo è più rigido il fine e l'oggetto, più definito e limitante. Il fondo è inapplicabile alla famiglia di fatto, chi convive e cessa quando finisce il matrimonio. Il trust è insensibile a queste vicende o potrebbe prevedere delle regole per certe situazioni. Il trust è più flessibile e adattante alle varie esigenze.

2. **Atto di destinazione...**

Art 2645 ter legge del 2006 (*regole deputate per la trascrizione*, collocata alla zona degli effetti dell'atto)

Inizialmente doveva riferirsi a persone con disabilità e pubbl. amministrazione ma poi è stata ampliata. Applicazione pratica scarsa perché norma ambigua. Atto notarile.

Tutela: **art 2929 bis**

- Ricorre quando il debitore ha già assunto il debito e successivamente compie un atto di costituzione di un vincolo di indisponibilità. Presunzione del carattere fraudatorio, il creditore può comunque aggredire i beni entro un anno dalla trascrizione. Rafforzamento **dell'art 2740**.

CONVIVENTI

- **Legge 76 del 2016:** disciplina le convivenze di fatto. Ha riconosciuto diritti già presenti. Prevede i contratti di convivenza redatti in forma scritta con atto pubblico con sottoscrizione

autenticata di notaio o avvocato che deve trasmetterlo entro 10 gg al comune di residenza dei conviventi, dove viene iscritto.

I conviventi non hanno l'obbligo giuridico di mantenersi a vicenda. Possono scegliere il regime di comunione legale o disciplinare i rapporti patrimoniali nel caso di rottura del rapporto.

- La legge disciplina il diritto di alimenti in stato di bisogno per il convivente **Art 433** obbligazione alimentare non elenca il convivente

IMPRESA FAMILIARE, legge del '75

Ratio: Rispondere ad un'esigenza di giustizia, di tutelare il lavoro prestato di fatto dai familiari all'interno della piccola azienda familiare

Art. 230 bis: " Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251] (2), il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro (3) nella famiglia (4) o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost].

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa (5). I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire (6) sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [37 Cost.] (7)"

- norma residuale, trova applicazione soltanto se non è configurabile un diverso rapporto.
- 1 comma: Diritti dei familiari
- 3 comma: chi comprende? Concetto di famiglia allargata (affini: fino al secondo grado)

Art. 230 ter: diritti del convivente considerato come estraneo all'impresa familiare

"Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"